



COMUNE  
DI CERVIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **47** del **30/06/2021**

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

### OGGETTO: TARI 2021: APPROVAZIONE TARIFFE E SCONTISTICA

Il giorno **30 giugno 2021** alle ore **20:15** presso la Residenza Municipale, in video conferenza in conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio n. 1 del 22/04/2020 ad oggetto "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18."

In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza **Giovanni Grandu**.

Partecipa il Segretario Generale **Margherita Campidelli**.

Fatto l'appello, risultano presenti all'inizio della seduta n. **15** Consiglieri. Risultano assenti N° **2** Consiglieri.

Il Consigliere Comunale **MARCHETTI MAGALOTTI NICOLA** partecipa in video conferenza.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: **ZAVATTA CESARE, ARMUZZI GABRIELE, BRUNELLI MICHELA, MANZI BIANCA MARIA, MAZZOLANI ENRICO**.

Vengono nominati Scrutatori i signori: **DE LUCA SAMUELE, FRANCOLINI TIZIANO, SALOMONI GIANLUCA**.

Per il presente argomento la seduta è **Pubblica** e sono presenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRES.	N.	CONSIGLIERE	PRES.
1	MEDRI MASSIMO	PRES	10	CONTE ALAIN	ASS
2	GRANDU GIOVANNI	PRES	11	SVEZIA ANTONIO EMILIANO	ASS
3	DE LUCA SAMUELE	PRES	12	BONARETTI PIERRE	PRES
4	BOSI FEDERICA	PRES	13	PUNTIROLI ENEA	PRES
5	MAZZOTTI MICHELE	PRES	14	MONTI DANIELA	PRES
6	MARCHETTI MAGALOTTI NICOLA	PRES	15	VERSARI STEFANO	PRES
7	SINTONI LORETTA	PRES	16	SALOMONI GIANLUCA	PRES
8	PETRUCCI PATRIZIA	PRES	17	GAROIA MONICA	PRES
9	FRANCOLINI TIZIANO	PRES			

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”;

- **il comma 651**, ai sensi del quale “... Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#) ...”;

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio <<chi inquina paga>>, sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 653** ai sensi del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”;

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”

- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' ..." (lett. f);
  - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Viste,

- la Deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019;
- la Deliberazione di ARERA n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020;
- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020

Richiamate, inoltre,

1. *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni*" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che *"... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ..."*;
2. la Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 nella quale è precisato che *"... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ..."*;
3. l'elaborazione/aggiornamento dei fabbisogni standard del Comune di Cervia trasmessa all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti a mezzo pec (PG. n. 8848/2021), complessivamente pari ad € 14.413.612,00;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*;

Visto il DPR n. 158/1999, quale *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*;

Richiamate,

- 1) la Deliberazione CAMB/2021/19 del Consiglio d'Ambito di ATERSIR del 07.06.2021 con la quale è stata approvata/validata l'Appendice 1 al MTR nella versione integrata con la Deliberazione di ARERA n. 493/2020/R/rif;

2) la Relazione descrittiva dei Servizi di Gestione Rifiuti Urbani ed Assimilati (SGRUA) elaborata dal Gestore;

Considerato che il costo del servizio rifiuti così come approvato/validato da ATERSIR deve essere integrato da specifiche poste rettificative, al fine di determinare la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2021, come dalla seguente tabella:

	Voci PEF e Montante	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>	1.781.347,18	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	1.701.779,00	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	1.782.022,44	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	2.461.228,49	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	70.254,91	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	42.152,95	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>AR<sub>CONAI</sub></b>	508.360,54	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <b>b(1+w)AR<sub>CONAI</sub></b>	427.022,85	
Oneri relativi all'IVA indetraibile	706.929,74	
<b><math>\sum TV_a</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>7.964.131,06</b>	<b>A</b>
<b>Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b></b>	<b>1.886.325,58</b>	<b>B</b>
<b>CARC</b> Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	211.895,88	
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	596.891,16	
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	10.344,92	
<b>Costi comuni <b>CC</b></b>	<b>819.131,96</b>	<b>C</b>
Ammortamenti <b>Amm</b>	680.117,33	
Accantonamenti <b>Acc</b>	708.407,70	
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	422.031,22	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>LIC</sub></b>	35.019,46	
<b>Costi d'uso del capitale <b>CK</b></b>	<b>1.845.575,71</b>	<b>D</b>
Oneri relativi all'IVA indetraibile	236.916,34	E
<b><math>\sum TF_a</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>4.787.949,60</b>	<b>F = B+C+D+E</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	2.318.953,04	G
<b><math>\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a</math></b>	<b>10.433.127,62</b>	<b>H = A+F-G</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	91.610,00	I
<b>Importo TARI al netto delle detrazioni ed al lordo delle attività esterne (Appendice 1 al MTR 2021 approvato / validato da ATERSIR)</b>	<b>10.341.517,62</b>	<b>I = H-I</b>
Scontistica per utenze domestiche	56.581,46	L
Scontistica per utenze non domestiche	49.908,96	M
<b>TOTALE MONTANTE (base di calcolo per le tariffe TARI)</b>	<b>10.448.008,04</b>	<b>N = I+L+M</b>

Dato atto che, a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Dato altresì atto che il costo complessivo sopra riportato – base per la determinazione delle tariffe 2021-, viene coperto per il 47,69% dalla TARI relativa alle utenze domestiche e per il 52,31% dalla TARI relativa alle utenze non domestiche;

Richiamati,

- il vigente Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

- l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 a mente del quale “... *In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'[articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), o della Tari corrispettiva, di cui all'[articolo 1, comma 688, della medesima legge](#), in favore delle predette categorie economiche...*” ed altresì, il successivo comma 3 per cui “... *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla [tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021](#), escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...*”;

Dato atto che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile “... *estendere il concetto di <<restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività>> a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ...*”.

Visto l'ulteriore disposto di cui all'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, l'art. 1, a mente del quale “... *Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'[articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997](#), ulteriori riduzioni ed esenzioni (...). La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ...*”;

Ritenuto, quindi, di procedere ai sensi e per gli effetti della disciplina normativa sopra richiamata, mettendo in atto azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19;

Considerato, a tal proposito, che con propria delibera n. 46 adottata in data odierna, il Consiglio Comunale tramite apposita variazione di bilancio ha provveduto a costituire un fondo TARI a sostegno di famiglie e delle imprese per l'importo complessivo di € 1.566.861,00 iscrivendo i rispettivi stanziamenti nel Bilancio di previsione 2021-2023 – Esercizio 2021:

- alla missione 12 , programma 05 titolo 1 per la quota di € 200.000,00 riservata alle utenze domestiche;
- alla missione 09 programma 03 titolo 1 per la quota di € 1.366.861,00 riservata alle utenze non domestiche;

Dato quindi atto che, in conseguenza di quanto sopra, si provvede ad introdurre, ai sensi e per gli effetti di cui al summenzionato art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, apposite riduzioni percentuali da applicare alla sommatoria della Tariffa Fissa e della Tariffa variabile delle sole utenze non domestiche, dando al contempo atto che il costo di queste ultime, complessivamente pari ad € 1.357.072,31 trova adeguata copertura alla missione 09 programma 03 titolo 1 del Bilancio di Previsione 2021/2023– Esercizio 2021;

Ritenuto di applicare i coefficienti “Ka” e “Kb” (parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche) “kc” e “Kd” (parte fissa e parte variabile per le utenze non domestiche) relativi all'anno 2019, definiti nel rispetto del disposto di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 14/2013 così

come modificato dal Decreto Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019;

Visti,

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale "... *il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI ...*";

- l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 ai sensi del quale "... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e all'[articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 ...*";

- l'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura deliberata dalla Provincia di Ravenna del 5% dell'importo della TARI dovuto, che sarà riversato alla provincia secondo le modalità di legge vigenti;

Visto il coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15, comma 15 bis e comma 15 ter del vigente decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 25.06.2021 verbale n. 3, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000

Tanto premesso e considerato, viste le Tabelle di cui alle lett. **A) e B) e C)**;

Sentita la relazione del Vice Sindaco Armuzzi;

Sentiti gli interventi e dichiarazioni di voto dei Consiglieri Puntiroli, Francolini, Bonaretti, Sintoni;

Sentita la replica del Vice Sindaco Armuzzi;

Sentite le precisazioni del Dott. Lino Bedeschi, Responsabile Servizio Ambiente;

Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Bonaretti;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 15 – Favorevoli n. 9 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 6 (Puntiroli, Versari, Monti, Salomoni, Garoia, Bonaretti)

## **DELIBERA**

**1.** di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano,

**1.1** il costo complessivo della TARI 2021, quantificato in € 10.448.008,04 nella sua analitica composizione:

	<b>Voci PEF e Montante</b>	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>	1.781.347,18	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	1.701.779,00	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	1.782.022,44	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	2.461.228,49	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	70.254,91	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	42.152,95	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>AR<sub>CONAI</sub></b>	508.360,54	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <b>b(1+w)AR<sub>CONAI</sub></b>	427.022,85	
Oneri relativi all'IVA indetraibile	706.929,74	
<b><math>\sum TV_a</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>7.964.131,06</b>	<b>A</b>
<b>Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b></b>	<b>1.886.325,58</b>	<b>B</b>
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	211.895,88	
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	596.891,16	
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	10.344,92	
<b>Costi comuni <b>CC</b></b>	<b>819.131,96</b>	<b>C</b>
Ammortamenti <b>Amm</b>	680.117,33	
Accantonamenti <b>Acc</b>	708.407,70	
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	422.031,22	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>LIC</sub></b>	35.019,46	
<b>Costi d'uso del capitale <b>CK</b></b>	<b>1.845.575,71</b>	<b>D</b>
Oneri relativi all'IVA indetraibile	236.916,34	E
<b><math>\sum TF_a</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>4.787.949,60</b>	<b>F = B+C+D+E</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	2.318.953,04	G
<b><math>\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a</math></b>	<b>10.433.127,62</b>	<b>H = A+F-G</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	91.610,00	I
<b>Importo TARI al netto delle detrazioni ed al lordo delle attività esterne (Appendice 1 al MTR 2021 approvato / validato da ATERSIR)</b>	<b>10.341.517,62</b>	<b>I = H-I</b>
Scontistica per utenze domestiche	56.581,46	L
Scontistica per utenze non domestiche	49.908,96	M
<b>TOTALE MONTANTE (base di calcolo per le tariffe TARI)</b>	<b>10.448.008,04</b>	<b>N = I+L+M</b>

1.2 le percentuali di riduzione da applicarsi alla sommatoria Tariffa Fissa + Tariffa Variabile, per le utenze non domestiche nella misura di cui alla **Tabella A**), allegato parte

integrante e sostanziale al presente provvedimento, dando atto che il costo complessivo di tali riduzioni, pari complessivamente a € **1.357.072,31** trova copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 negli stanziamenti di spesa iscritti alla missione 09 programma 03 titolo 1 del Bilancio di Previsione 2021/2023 – Esercizio 2021;

1.3 l'articolazione tariffaria del "*Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)*" per l'anno 2021, comprensiva dei coefficienti (**Ka, Kb, Kc, Kd**) applicati, di cui alla **Tabella B**) relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella C**) relativa alle utenze non domestiche, allegati parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

2. di dare quindi atto che le suindicate tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI), che con la presente si approvano, hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98 e quindi, ad Hera S.p.A., per il proseguo di competenza;

ed inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativa la disciplina tariffaria nel rispetto del termine di cui all'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;

con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 15 – Favorevoli n. 9 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 6 (Puntiroli, Versari, Monti, Salomoni, Garoia, Bonaretti)

## **DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente  
Giovanni Grandu

Il Segretario Generale  
Margherita Campidelli